



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 12 AGO 2013 Protocollo N° 343534 Class: E.300.02.16 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: : Certificazioni di animali vivi e prodotti da loro ottenuti per Paesi Terzi - Rif. nota AULSS 4 prot. n. 26677/7.5 del 17/07/2013.

Ministero della Salute: Direzione Generale
per la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione
PEC: dgsan@postacert.sanita.it
e-mail: alimentivet@sanita.it

e p.c. al Direttore del Dipartimento funzionale di sanità animale e
sicurezza alimentare
Az. ULSS 4 del Veneto
THIENE
PEC: protocollo@cert.ulss4.veneto.it

È pervenuta a questa struttura una richiesta di parere in ordine alla possibilità di estendere l'autocertificazione anche alle certificazioni veterinarie per l'export di animali vivi e prodotti da loro ottenuti, alimenti e mangimi.

In particolare, si chiede se sia legittimo, alla luce della L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) richiedere agli OSA e alle imprese alimentari di esibire le certificazioni attestanti lo stato sanitario degli animali o dei prodotti per procedere alla certificazione richiesta per l'export e se possa anche in questi casi applicarsi il divieto per le P.A. di richiedere e accettare certificati o atti di notorietà.

Per rispondere al quesito proposto, è necessario affrontare, seppur brevemente, la tematica delle certificazioni sanitarie e quella dell'autocertificazione prevista dal D.P.R. 445/2000.

Certificazioni sanitarie

Taluni prodotti agroalimentari per essere esportati verso Paesi Terzi, devono soddisfare i requisiti igienico-sanitari concordati attraverso specifici "accordi" tra l'Italia e i Paesi Terzi verso i quali sono diretti o, a seconda dei casi, tra l'Unione Europea e il Paese Terzo.

Le garanzie igienico-sanitarie sono fornite alle autorità dei Paesi importatori attraverso dei certificati sanitari che accompagnano le merci. Il certificato medico o veterinario garantisce l'esistenza e la validità dei requisiti sanitari concordati.

In genere i certificati sono specifici per ogni prodotto o gruppo di prodotti (es. carni fresche, prodotti a base di carne, prodotti a base di latte, prodotti composti, ecc.), diverso per ogni Paese Terzo, in cui sono declinate le caratteristiche della partita ed è certificato il soddisfacimento dei requisiti sanitari concordati in sede di accordo.

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA
Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia
Tel. 041/2791417 -3188 - Fax 041/2791330-1374
PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Il veterinario ufficiale dell'azienda sanitaria per sottoscrivere i certificati di esportazione verso i Paesi Terzi deve essere a diretta conoscenza di quanto attestato o deve essere in possesso della documentazione (proveniente dai precedenti anelli della filiera) sulla cui base gli sia possibile sottoscrivere quanto richiesto. Quando le attestazioni da sottoscrivere si basano, in tutto o in parte, su documenti provenienti dai precedenti anelli della filiera, l'OSA che richiede il certificato deve fornire al veterinario ufficiale tutta la documentazione necessaria in rapporto alle dichiarazioni contenute nel certificato stesso.

Le attestazioni sulla cui base il veterinario ufficiale può a sua volta redigere un certificato devono essere rese in modo tale da permettere allo stesso di attestare senza ombra di dubbio la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la sottoscrizione del certificato. Oltre alle attestazioni generiche di conformità ai requisiti stabiliti nell'ambito degli accordi con il Paese terzo, il veterinario ufficiale potrebbe pertanto dover acquisire da parte di precedenti anelli della filiera anche le informazioni circa le modalità adottate al fine di assicurare il rispetto dei requisiti compresi, se del caso, gli esiti dei pertinenti controlli ufficiali effettuati.

Ancora, il veterinario ufficiale non deve richiedere attestazioni inerenti fatti per i quali è possibile acquisire le necessarie informazioni da canali istituzionali ai quali il veterinario certificatore può accedere autonomamente (per es. banche dati istituzionali); requisiti già previsti da normative comunitarie il cui rispetto è deducibile dalla presenza del bollo sanitario o del marchio di identificazione; informazioni ricavabili dai disciplinari dei prodotti DOP o IGP o sulla base delle garanzie offerte da altri sistemi di garanzia della qualità Reg. (CE) n. 1760 e 1825/00 in materia di etichettatura carni bovine/anagrafe bovina.

Infine, non possono essere sottoscritte da parte del veterinario ufficiale certificazioni basate su documenti "non ufficiali" (es. documenti prodotti dall'OSA).

Autocertificazione

L'articolo 43, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha sancito per tutte le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi il divieto di chiedere al cittadino la produzione di atti o certificati, prevedendo l'acquisizione diretta, presso le amministrazioni certificanti, delle informazioni relative a stati, qualità personali e fatti che possono essere comprovate da dichiarazioni sostitutive ovvero l'accettazione, qualora ne ricorrano le condizioni, di autocertificazioni.

L'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha riformulato come segue l'articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000: "Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati

ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".

Tuttavia resta invariato quanto previsto dall'art.49, comma 1, D.P.R. n.445/2000 secondo il quale "I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore".

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia

Tel. 041/2791417 -3188 - Fax 041/2791330-1374

PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



Conclusioni

Per rispondere al quesito richiesto, nel caso in cui non sia possibile disporre delle informazioni da riportare nel certificato perché a sua volta l'operatore non le ha ottenute dai precedenti anelli della filiera, ma tale documentazione sia comunque detenuta presso altra p.a. (nella specie altra Azienda sanitaria anche al di fuori del territorio di competenza) diversa da quella di appartenenza del veterinario certificatore, nulla osterebbe ad una eventuale acquisizione d'ufficio.

Difatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 19 giugno 2000 n. 303, le aziende sanitarie locali stabiliscono un collegamento tra l'identità del veterinario certificatore e ogni singolo certificato rilasciato. Il veterinario certificatore invia copia di ogni certificato rilasciato alla azienda sanitaria locale entro il cui ambito territoriale esso opera, entro 48 ore dalla data di rilascio.

Tuttavia l'acquisizione d'ufficio così come prevista dall'art. 43 D.P.R. 445/2000 riguarderebbe le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47, i cui elenchi sono da considerarsi tassativi.

Pertanto, se l'operatore è in possesso dei certificati provenienti dai precedenti anelli della filiera è sulla base di questi che il veterinario potrà rilasciare il certificato per l'export; diversamente, alla luce dell'art. 49 del citato decreto l'operatore non potrebbe autocertificare la sussistenza di requisiti che attengono a valutazioni di carattere sanitario.

In conclusione, considerata la complessità della materia si chiede a codesto Ministero di voler esprimere un parere sulla correttezza di quanto sopra rassegnato.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Dett. Giorgio Cester

Allegato: nota dell'Az. ULSS 4 prot. n. 26677/7.5 del 17/07/2013

Unità di Progetto Veterinaria
E-mail: alimenti@regione.veneto.it

Dirigente: Giorgio Cester
Sito Web: www.regione.veneto.it

Telefono: 041.2791306
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA
Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia
Tel. 041/2791417 -3188 – Fax 041/2791330-1374
PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

del 19/07/2013
19/07/13



Thiene, 17/07/2013

Protocollo n. 26677/7.5
(da citare nella risposta)

AZIENDA U.L.S.S. N. 4 ALTOVICENTINO - AZIENDA REGIONALE	
DIPARTIMENTO VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	19 LUG. 2013
Prot. N.	30878S
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.900.02.16	

All'Unità di Progetto Veterinaria della Regione Veneto
P.E.C.: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
E-mail: saia@regione.veneto.it

e, p.c.:

al Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della
sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela
della salute
E-mail: alimentivet@sanita.it

OGGETTO: Certificazioni e metacertificazioni veterinarie per l'export di animali vivi e prodotti da loro ottenuti, alimenti e mangimi.

Spettabile Unità di Progetto Veterinaria della Regione del Veneto,
per poter esportare animali vivi e prodotti da loro ottenuti, alimenti e mangimi, i produttori italiani devono fornire adeguate garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori che implementino i requisiti veterinari e sanitari lungo l'intera catena produttiva dalle materie prime ai prodotti finali, nella forma di certificati sanitari che possono essere sottoscritti esclusivamente dal veterinario ufficiale dell' Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Nel caso in cui non sia possibile disporre di tutte le informazioni da riportare sui certificati perché gli animali o i prodotti originano o hanno subito una o più fasi del processo produttivo in stabilimenti posti al di fuori del territorio di competenza territoriale, il veterinario ufficiale dell'Azienda sanitaria locale, di norma, richiede ai produttori e alle imprese di esibire le certificazioni che attestino lo stato sanitario corrispondente a tali situazioni e necessarie per procedere alla certificazione richiesta per l'esportazione nel rispetto del **Decreto del Ministero della sanità 19 giugno 2000 n. 303**.

Questa prassi, tuttavia, sembra presentare un profilo di illegittimità posto che l'art. 15 della **Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)**, in rapporto di continuità e coerenza con i principi generali di trasparenza e celerità dei procedimenti amministrativi contenuti nel **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"** ed ancora prima nella **LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"**, pone il divieto per le Pubbliche Amministrazioni non soltanto di richiedere certificati o atti di notorietà, ma anche di accettarli.

Al di là della necessità di individuare un eventuale percorso informativo alternativo che consenta alle autorità competenti di scambiare le informazioni rilevanti per le finalità in discussione, è gradita l'espressione di un parere di merito da parte di codesta Unità di Progetto Veterinaria della Regione Veneto anche in ordine all'eventualità di dover procedere alla revisione della procedura operativa aziendale per tale tipo di certificazione.

Distinti saluti.

Dott. Fabrizio DE STEFANI

Direttore del Dipartimento funzionale di sanità animale e sicurezza alimentare

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93

Responsabile del procedimento:
dott. Fabrizio de Stefani
mail: sicurezza.alimentare@ulss4.veneto.it

Responsabile dell'istruttoria:
Annalisa Calvi TdP
pec: sicurezza.alimentare@cert.ulss4.veneto.it

Tel.: +39 0445 389356 / 9428
Fax: +39 0445 389271
skype: veterinario.ulss4.veneto